





Premessa	6
Capitolo 1 - Definizione di imprenditore agricolo	7
1.1 Aspetti generali	8
1.2 Qualità dell'imprenditore agricolo	8
1.3 Quadro normativo	9
1.4 Presupposto soggettivo	9
1.5 Presupposto oggettivo	9
1.6 Piccolo imprenditore	9
Capitolo 2 - Attività agricola (attività agricola principale - attività agricole connesse)	11
2.1 Aspetti generali	12
2.2 Ciclo biologico	12
2.3 Risorse naturali	13
2.4 Coltivazione del fondo	13
2.5 Selvicoltura	14
2.6 Allevamento di animali	15
2.7 Norme speciali sull'allevamento di animali	16
2.7.1 Allevamento di cani - Attività cinotecnica - L. 23.08.1993, n. 349	16
2.7.2 Allevamento di equini - D.Lgs. 30.04.1998, n. 173, art. 9	17
2.7.3 Fauna Selvatica	17
2.7.4 Apicoltura - L. 24.12.2004, n. 313, art. 2	17
2.8 Attività agricole connesse	17
2.8.1 Requisito soggettivo	18
2.8.2 Requisito oggettivo	18
2.8.3 Commercializzazione, conservazione e valorizzazione	18
2.8.4 Trasformazione	19
2.8.5 Fornitura di beni e servizi	19
2.8.6 Prevalenza	19
Capitolo 3 - Inquadramento legislativo dell'apicoltore	21
3.1 Aspetti generali	22
3.2 Imprenditore apistico e qualifica di imprenditore agricolo	22
3.3 Requisiti soggettivi	22
3.4 Requisiti di accesso	23
3.5 Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale	24
3.5.1 Soggetti che possono richiedere la qualifica di IAP	24
3.5.2 Accertamento della capacità professionale 	24
3.6 Iscrizione Inps	25
Capitolo 4 - Adempimenti contabili dell'apicoltore (inizio attività, regimi contabili, registri Iva, fatturazione, iscrizione al Registro delle Imprese)	27
4.1 Iscrizione al Registro delle Imprese	28
4.2 Pagamento diritto annuale	28
4.3 Adempimenti presso Agenzia delle Entrate	29

4.4 Inizio, variazione e cessazione attività ai fini Iva	29
4.5 Modelli da utilizzare	30
4.6 Presentazione dei modelli.....	31
4.7 Registri contabili.....	32
4.7.1 Tenuta dei registri	32
4.7.2 Conservazione dei registri	32
4.7.3 Registro delle fatture emesse	33
4.7.4 Registro delle fatture di acquisto	33
4.7.5 Registro dei corrispettivi	34
4.8 Obblighi contabili: la fatturazione	34
4.8.1 Fattura immediata o differita	35
4.9 Autofattura	36
Capitolo 5 - Forme giuridiche dell'attività apistica	37
5.1 Aspetti generali	38
5.2 Valutazione per scegliere la forma giuridica.....	38
5.3 Impresa individuale.....	39
5.4 Impresa familiare.....	39
5.4.1 Ruoli e diritti del titolare e dei familiari 	40
5.5 L'impresa coniugale.....	42
5.5.1 Differenza tra impresa coniugale e impresa familiare	43
5.5.2 Imputazione del reddito.....	43
5.5.3 Azienda cogestita di proprietà di un solo coniuge.....	43
5.5.4 Azienda gestita da un solo coniuge	43
5.6 Vantaggi e svantaggi nella scelta dell'impresa individuale.....	44
5.7 Società semplice agricola.....	45
5.7.1 Costituzione di società semplice 	46
5.8 Società in nome collettivo agricola	48
5.9 Società in accomandita semplice agricola.....	48
5.10 Vantaggi nel costituire una società in nome collettivo e in accomandita semplice.....	48
5.11 Svantaggi nel costituire una società in nome collettivo e in accomandita semplice.....	49
5.12 Società a responsabilità limitata	49
5.12.1 Caratteristiche delle società a responsabilità limitata ordinaria	49
5.12.2 Caratteristiche delle società a responsabilità limitata a capitale minimo.....	49
Capitolo 6 - Disciplina Iva.....	50
6.1 Aspetti generali.....	51
6.2 Regime di esonero	51
6.2.1 Cessazione del regime	52
6.2.2 Rinuncia al regime	52
6.2.3 Superamento del volume d'affari	53
6.2.4 Volume d'affari pari a zero	53
6.3 Regime speciale Iva	53
6.3.1 Funzionamento del regime	54
6.3.2 Inapplicabilità del regime	55
6.4 Regime ordinario Iva	55
6.5 Ritorno al regime speciale.....	56

Capitolo 7 - Imposte dirette.....	57
7.1 Aspetti generali.....	58
7.2 Esenzione Irpef.....	58
7.3 Terreni che non producono reddito agrario	59
7.4 Irpef	60
7.5 Tassazione delle società.....	60
Capitolo 8 - Previdenza agricola	62
8.1 Aspetti generali.....	63
8.2 Diversificazione dei contributi previdenziali.....	63
8.3 Retribuzioni medie giornaliere.....	63
8.4 Inquadramento assicurativo	64
8.5 Indennità di maternità.....	65
8.6 Congedo parentale.....	66
8.7 Obblighi previdenziali e assicurativi per assumere manodopera agricola	66
Capitolo 9 - Altri adempimenti	69
9.1 Adempimenti relativi a tutti gli apicoltori: amatoriali e produttori apistici	70
9.2 Apicoltore e l'autoconsumo	70
9.3 Costituzione fascicolo aziendale	70
9.4 Segnalazione certificata inizio attività.....	71
9.5 Immobili da adibire a laboratori di smielatura e/o produzione primaria	71
9.6 Anagrafe Apistica Nazionale	72
9.6.1 Identificazione degli apiari	72
9.6.2 Registrazione eventi in BDN.....	72
Capitolo 10 - Contratto di impollinazione	74
10.1 Aspetti generali	75
10.2 Autoimpollinazione	75
10.3 Impollinazione incrociata	75
10.4 Contratto di impollinazione.....	75
10.5 Caratteristiche del servizio di impollinazione	76
10.6 Forma del contratto	76
10.7 Contenuto del contratto	76
10.8 Imposte sul reddito	77
10.9 Imposta sul valore aggiunto	77
10.10 Imposta di registro 	78
Capitolo 11 - Vendita hobbistica del miele.....	81
11.1 Aspetti generali	82
11.2 Ricevuta non fiscale	82
11.3 Vendita occasionale nei mercatini.....	82
11.4 Vendita occasionale su internet.....	83

Premessa

L'attività di apicoltura è definita attività di "conduzione zootecnica delle api".

È sintetizzabile nella gestione produttiva degli alveari, utilizzando le migliori tecniche per far produrre alle api i prodotti desiderati, non agendo sul ciclo biologico, ma rispettandolo e agevolandolo, anche con lo spostamento delle arnie in luoghi più favorevoli.

Le api, infatti, si autogestiscono secondo la legge naturale della specie, scegliendo autonomamente i riproduttori e i fecondatori (regine e fuchi), la composizione dell'alveare e le mansioni al suo interno.

L'attività è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., anche se non correlata alla gestione del terreno.

L'esercizio dell'attività di apicoltura richiede una serie di adempimenti contabili, amministrativi, fiscali.

Si ricorda, a titolo esemplificativo, che l'apicoltore è tenuto a denunciare il numero di alveari posseduti, a rispettare la normativa sanitaria e le distanze tra gli alveari imposte dagli usi e dai regolamenti regionali.

L'azienda apistica deve risultare iscritta nel Registro delle Imprese nella sezione speciale riservata all'aziende agricole della Camera di Commercio territorialmente competente e deve provvedere al censimento presso l'Anagrafe Apistica Nazionale delle consistenze degli apiari denunciando, se necessario, la presenza di nuovi alveari.

L'apicoltura, oltre a essere un'attività agricola ex art. 2135 c.c., è considerata pure attività di interesse nazionale, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, poiché la sua presenza diffusa nel territorio rurale e montano garantisce l'impollinazione e la biodiversità ex art. 1 L. 313/2004.

L'importanza dell'apicoltura per la biodiversità e l'ecosistema è stata ulteriormente espressa dall'art. 1, c. 511 L. 205/2017, recante disposizione a favore di piccoli apicoltori operanti in aree montane.

Il testo vuole essere una guida pratica per accompagnare i lettori che intendono avviare quest'attività nei vari adempimenti amministrativi, contabili e fiscali.

Capitolo 1

Definizione di imprenditore agricolo

1.1 Aspetti generali

È imprenditore agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 2135 c.c., così come modellato dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, chi esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.

L'imprenditore agricolo svolge professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

CARATTERISTICHE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO	
Organizzazione	L'attività deve essere organizzata e coordinata impiegando fattori produttivi propri o altrui, quali capitale e lavoro.
Professionalità	L'esercizio dell'attività produttiva deve essere abituale e non occasionale. L'attività professionale può essere svolta anche in modo non continuativo (ad esempio, attività stagionale), purché non sia occasionale.
Metodo economico	L'attività produttiva deve tendere al procacciamento di entrate dei fattori produttivi utilizzati.

1.2 Qualità dell'imprenditore agricolo

Organizzazione: requisito che richiede la combinazione di fattori produttivi quali capitale e lavoro.

Professionalità: requisito che attiene all'abitudine e alla continuità dell'attività. Non può essere considerato imprenditore agricolo chi esercita singoli atti che potrebbero rientrare tra gli atti d'impresa agricola, quando realizzati al di fuori dell'organizzazione dei fattori di produzione. Si pensi all'imprenditore agricolo che coltiva la terra per ricavare prodotti non destinati al mercato, ma all'autoconsumo.

Esclusività: requisito richiesto solo nella fattispecie di imprenditore societario che vuole beneficiare dello status di società agricola.

Prevalenza: requisito richiesto all'imprenditore individuale qualora voglia conseguire una specifica qualifica professionale.

1.3 Quadro normativo

CRONOLOGIA

- L. 3.05.1971, n. 419 in materia di avicoltura e commercializzazione delle uova.
- D.P.R. 5.04.1978, n. 132 che ha modificato la disciplina dei redditi di allevamento.
- L. 5.04.1985, n. 126 sulla funghicoltura.
- L. 5.12.1985, n. 730, (oggi L. 20.02.2006, n. 96) in materia di agriturismo.
- L. 20.11.1986, n. 778, art. 1, sull'estensione alle attività di allevamento senza connessione.
- L. 5.02.1992, n. 102 sull'acquacoltura.
- L. 23.08.1993, n. 349 sull'attività cinotecnica.
- D.Lgs. 30.04.1998, n. 173, art. 9 sull'allevamento equino.
- L. 57/2001.
- D.Lgs. 18.05.2001, n. 226 - orientamento e modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura (modificato dai D.Lgs. 26.05.2004, n. 154, 27.05.2005, n.100, e 9.01.2012, n. 4).
- D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 - orientamento e modernizzazione del settore forestale (sostituito dal D.Lgs. 3.04.2018, n. 34).
- D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 - orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

1.4 Presupposto soggettivo

L'imprenditore agricolo può essere un imprenditore individuale, un'impresa familiare, una società di qualsiasi tipo o un ente non societario.

L'esercizio dell'impresa agricola richiede di adempiere l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, ad eccezione per le imprese non societarie in regime di esonero.

1.5 Presupposto oggettivo

L'imprenditore agricolo, come sopra menzionato, deve svolgere una delle seguenti attività:

Attività agricole principali:

- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali.

Attività agricole connesse: l'esercizio dell'attività connessa non può prescindere dall'esercizio di una o più attività principali poiché verrebbe meno la connessione richiesta.

1.6 Piccolo imprenditore

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Oltre alle categorie menzionate, l'ultima parte della norma consente di ricomprendere nella categoria altre figure di piccoli imprenditori.

Il **criterio generale** per l'individuazione della categoria è la **prevalenza del lavoro proprio e familiare**.

**Attività agricola
(attività agricola principale –
attività agricole connesse)**

2.1 Aspetti generali

Il Trattato CE non fornisce una definizione espressa di agricoltura, ma contiene solo una definizione generale di prodotti agricoli e un loro elenco.

Infatti, l'art. 32 [ex art. 38] del Trattato CE, al par. 1, dopo aver disposto che "il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli", fornisce la seguente definizione di prodotti agricoli "per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti".

2.2 Ciclo biologico

Le tre attività agricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) sono minuziosamente distinte, ma accomunate da un criterio identificativo fissato dall'art. 2135, c. 2 c.c.: il ciclo biologico.

Il ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, assume per il legislatore rilevanza centrale ai fini della ricorrenza dell'impresa agricola: la cura e lo sviluppo del ciclo o di una fase necessaria dello stesso sono necessari ai fini della qualificazione dell'attività agricola.

Il ciclo biologico consiste nel processo di riproduzione ed accrescimento che porta un organismo a nascere e a svilupparsi, assumendo le sembianze e le caratteristiche della specie a cui appartiene.

Il ciclo biologico può essere articolato anche in più fasi.

La formulazione adottata dal legislatore nel 2001 "cura e sviluppo di un ciclo biologico o di fase necessaria" non rappresenta una novità.

È, piuttosto, una conferma di un criterio riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza poiché il concetto di ciclo biologico possiamo dire che è intrinseco nella definizione stessa di agricoltura.

IMPRENDITORE AGRICOLO - SI	IMPRENDITORE AGRICOLO - NO
Colui che si occupa della nascita dell'animale e sua crescita.	Colui che acquista il bestiame già ingrassato e ne cura il solo ciclo fino alla macellazione.
Colui che si occupa della nascita della pianta e ne segue il suo ciclo di sviluppo.	Colui che compra e rivende piante senza occuparsi dello stadio di accrescimento.

Attenzione	<ul style="list-style-type: none">• Non è necessario che l'imprenditore agricolo si occupi dell'intero ciclo biologico.• È sufficiente che organizzi la propria attività in funzione della cura e sviluppo di una o alcune delle fasi di tale ciclo.• La formulazione civilistica è stata più volte contestata nella parola "necessaria", poiché non è immaginabile una fase che non sia necessaria nello sviluppo di un essere vivente.• È maggiormente corretto utilizzare il termine "tappa necessaria".
-------------------	--

Chi può essere riconosciuto come imprenditore agricolo: possono aspirare alla qualifica di imprenditore agricolo non solo gli allevatori che praticano il ciclo chiuso, ma anche quelli che i processi di segmentazione delle attività economiche della moderna economia costringono a specializzarsi in una fase determinata del ciclo produttivo.

Quali attività possono essere riconosciute come agricole:

- l'attività volta alla semina in substrato e alla cessione delle piantine appena nate (la riproduzione, in qualsiasi modo avvenga, rappresenta di certo una fase essenziale del ciclo biologico vegetale o animale, come pure quella della ricoltivazione di tali piantine fino ad una tappa vegetativa successiva);
- l'attività volta all'incubazione di uova e alla nascita dei pulcini.

2.3 Risorse naturali

Le tre attività agricole principali sono, altresì, accomunate da un secondo criterio identificativo fissato dall'art. 2135, c. 2 c.c.: le risorse naturali.

Attività agricole principali: la nozione codicistica le individua nel fondo, nel bosco o nelle acque dolci, salmastre o marine.

Il collegamento con una delle risorse può avvenire direttamente o indirettamente e tale assunto rappresenta una novità, tenuto conto che nel passato ogni attività doveva essere sempre strettamente collegata al fondo.

Superamento centralità fondo agricolo: è stata superata la centralità del fondo a favore di una visione più dinamica e moderna.

Si pensi, a titolo esemplificativo, all'utilizzo delle acque per la coltivazione di organismi acquatici.

Quale problema si potrebbe creare?

La mancanza di un collegamento reale con l'elemento territoriale può indurre a ritenere agricola la produzione di qualsiasi essere vivente, anche in laboratorio.

Il legislatore non vuole consentire tale interpretazione.

L'obiettivo è quello che l'agricoltura rimanga legata al territorio e alle tradizioni e, allo stesso tempo, assicuri una maggior tutela della natura, del paesaggio agrario e forestale, del benessere animale.

2.4 Coltivazione del fondo

Sviluppo ciclo vegetale: Il fondo è la principale risorsa sulla quale l'imprenditore agricolo può sviluppare un ciclo biologico vegetale.

Nella previgente disciplina codicistica, nella nozione di "coltivazione del fondo" erano ricomprese tutte le attività primarie dell'imprenditore agricolo, sia la coltivazione delle piante sia, secondo la prevalente giurisprudenza, l'allevamento del bestiame, che con il fondo doveva mantenere una connessione necessaria.

La separazione introdotta dalla riforma del 2001, fa assumere alla coltivazione del fondo il significato di coltivazione delle piante che necessitano della terra per il loro accrescimento e non di altro, ovvero la cura e sviluppo di un ciclo biologico vegetale o di una sua apprezzabile tappa.

Alcuni esempi:

- tradizionale coltivazione a campo aperto;
- coltivazione orto-florovivaistica in serre;
- le culture aeroponiche o idroponiche, svolte fuori terra;
- la produzione di semi e radici;
- la funghicoltura.

2.5 Selvicoltura

La selvicoltura è definita come la pratica di coltivare i boschi, applicando i principi della scienza forestale all'impianto, alla rinnovazione e a razionali interventi per condizionare la struttura, al triplice fine di produrre legno, tutelare l'ambiente e proteggere il territorio.

Il riferimento normativo è il D.Lgs. 3.04.2018, n. 34.

Per bosco (o foresta o selva) si intendono le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea.

L'importanza dell'estensione: tali formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

Assimilazione ai boschi: sono, altresì, assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Attività di protezione: il rilevante interesse pubblicistico dei boschi e delle foreste collocano la coltura boschiva nella prospettiva di una attività di protezione, piuttosto che in un'ottica di tipo imprenditoriale.

Ecosistema completo: Il concetto di bosco deve essere visto come un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti, quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, formazioni vegetali, fauna e microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni.

Sono esclusi dalla definizione di bosco:

- i giardini pubblici e privati e le alberature stradali;
- i nocciolieti e i castagneti da frutto in attualità di coltura;
- il bosco ceduo a rotazione rapida;
- le tartufaie coltivate di origine artificiale;
- gli impianti di frutticoltura ed altre produzioni arboree agricole;
- le siepi, i vivai e i gruppi di piante arboree;

- l'arboricoltura da legno (in terreni non boscati);
- le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea, una volta scaduti i relativi vincoli;
- i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali storici coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

Le Regioni possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata dal D.Lgs. 34/2018.

Le caratteristiche della selvicoltura: le pratiche che caratterizzano la selvicoltura consistono nei tagli, nelle cure e negli interventi volti all'impianto, al rimboschimento e imboschimento, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di prodotti forestali spontanei non legnosi, ovvero tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi (escluso il legno).

Commercializzazione dei prodotti legnosi: nell'attività di gestione del bosco rientra la prima commercializzazione dei prodotti legnosi, quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche che caratterizzano la selvicoltura.

Selvicoltura e organizzazione economica: la selvicoltura, quando è organizzata anche a fini economici, è attività agricola e postula necessariamente un collegamento reale con il bosco.

IMPRENDITORE AGRICOLO - SI	IMPRENDITORE AGRICOLO - NO
Coltivazione del bosco con taglio e vendita del legno.	Solo taglio e vendita del legno.

2.6 Allevamento di animali

L'attività di allevamento degli animali è l'attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una sua fase, di carattere animale, che utilizzi o possa utilizzare il fondo, il bosco e le acque, dolci, marine o salmastre.

Superamento dal termine bestiame ad animali: si rileva un superamento del termine "bestiame" a favore del termine "animali" che allinea la normativa civilistica alle altre discipline, ammettendo che i mangimi possano essere ottenuti, anche totalmente, al di fuori del fondo stesso.

Riconoscimento agricolo per:

- attività di allevamento intensivo, anche in batteria;
- attività di allevamento ove lo sviluppo animale non è collegato a una ben individuata area fondiaria (allevamenti transumanti e quelli che non utilizzano per il pascolo uno specifico fondo, bensì le erbe dei prati naturali e boschivi o quelle acquistate con il pascolo o con il fidapascolo);
- attività di allevamento di animali acquatici (acquacoltura).

Resta da chiarire se tutti gli animali possano essere oggetto di allevamento: il riferimento, anche potenziale, all'utilizzo del fondo o delle risorse naturali rappresenta un limite al tipo di

specie animali allevabili.

Il fondo e il bosco producono alimenti di carattere vegetale; pertanto, sarebbero da escludere le attività di allevamento degli animali carnivori.

L'allevamento di animali di affezione e carnivori non può ritenersi collegato funzionalmente alla produzione agraria del terreno, poiché dal fondo non traggono sostentamento, né servono per la produzione di lavoro o di alimenti.

Sentenza 6.02.2019, n. 217: Tribunale di Reggio Emilia, "è imprenditore agricolo chi, in forma organizzata e rivolta al mercato, non solo curi cicli biologici di carattere animale, ma li curi attraverso l'utilizzazione del fondo rustico ovvero dei suoi prodotti vegetali. Ne consegue che deve escludersi dall'impresa agricola l'allevamento di animali carnivori mentre vi rientrano a pieno titolo gli animali erbivori e i volatili da cortile".

Esclusioni: rimangono, altresì, escluse le attività di allevamento di insetti (ad esclusione delle api) ovvero la produzione di muffe, batteri, bioproteine a uso medicinale o altri organismi anche utili alla lotta biologica in agricoltura, poiché tali attività non hanno alcun collegamento essendo il laboratorio il luogo naturale di sviluppo.

2.7 Norme speciali sull'allevamento di animali

Esistono delle normative speciali che consentono di far rientrare alcune tipologie di allevamenti nel concetto di attività agricola.

2.7.1 Allevamento di cani - Attività cinotecnica - L. 23.08.1993, n. 349

L'attività cinotecnica è quella volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.

Reddito: è considerata attività imprenditoriale agricola a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 2135 c.c., quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

L'allevamento deve rispettare i limiti minimi dimensionali fissati dal D.M. 28.01.1994, ossia cinque fattrici che annualmente producono almeno 30 cuccioli.

Quando l'allevamento di cani è considerata attività agricola: l'allevamento di cani, in quanto carnivori, non potrebbe essere considerato agricolo sulla base della definizione di imprenditore agricolo fornita dal nuovo art. 2135 c.c. essendo necessaria, a tal fine, non solo la cura del ciclo biologico animale, ma che tale cura avvenga attraverso l'utilizzazione potenziale del fondo rustico, ovvero dei suoi prodotti che non possono che essere "vegetali".

La dottrina ritiene che la L. 349/1993 sia speciale e sopravviva alla disciplina generale.